



**COMUNE DI BUTERA**  
**Libero Consorzio di Caltanissetta**

**COPIA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 9 DEL 11-07-2017**

**Ufficio: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto: Divieto di sosta permanente nel territorio comunale di roulotte, caravan, autocaravan, camper e simili, utilizzati nell'esercizio di attività di campeggio.**

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio,

IL SINDACO

**Rilevato** che accade sempre più di frequente che la fascia costiera del territorio comunale, in particolare il piazzale di c.da Desusino, sia intensamente frequentato da persone che utilizzano autocaravan, camper e similari come mezzo di trasporto e soggiorno specialmente nei giorni festivi;

**Considerato** che la suddetta area pubblica non è attrezzata per lo stazionamento prolungato dei suddetti veicoli poiché non dotata di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

**Accertato** che la predetta area pubblica destinata alla sosta dei veicoli viene occupata da mezzi di trasporto utilizzati come luogo di dimora o di accampamento come da varie segnalazioni pervenute attestanti, fra l'altro, l'abbandono di rifiuti da parte degli occupanti tali mezzi sopra descritti;

**Ritenuto** pertanto che lo stazionamento dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una serie di problemi che attengono in particolar modo all'aspetto igienico sanitario;

**Atteso** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività in particolar modo per ciò che concerne l'aspetto igienico-sanitario;

**Ritenuto** per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate di dovere regolamentare su tutto il territorio comunale la sosta e lo stazionamento di roulotte, campers e similari mediante la individuazione di un sito idoneo allo scopo e nelle more, vietare ogni forma di campeggio o di accampamento con roulotte, campers, mezzi meccanici, tende, baracche, giacigli e quant'altro idoneo a consentire la dimora, seppure temporanea delle persone e al precipuo scopo di impedire il prodursi di rifiuti con risvolti di natura igienico sanitaria, nocivi alla pubblica igiene e sanità;

**VISTI:**

-l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modificato dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, con riferimento al potere di ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana sotto tutti i profili in premessa analizzati;

-Il D.lgs n.285/1992;

-Il vigente Regolamento d'Igiene

-L'art. 2 del D.M 5.8.2008

**ORDINA**

- 1. Il divieto di sosta permanente (0-24)**, su tutto il territorio comunale, in area pubblica di roulotte, caravan, camper, veicoli di ogni genere, comunque denominati e utilizzati in abitazione ancorché temporanea ed in ogni caso nell'esercizio manifesto di attività di campeggio, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone, se non su aree previamente autorizzate a tale scopo;
- 2. Il divieto di scarico o smaltimento** di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di materiali o rifiuti .

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a titolo esemplificativo a circhi, esercenti di spettacoli viaggianti o similari.

**E' consentita la sosta di tali veicoli in aree individuate dalla apposita segnaletica stradale ed in conformità a quanto disposto dagli art. 157, e 185 del CdS, e 351 del relativo Regolamento.**

**DISPONE**

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione **della fattispecie penale di cui all'art. 650 C.P.** oltre alle altre violazioni che dovessero essere riscontrate.

Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue **l'applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con l'obbligo di pulizia integrale dall'area occupata.**

In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto con carico di spese ai contravventori.

Le Forze di Polizia in genere e la Polizia Municipale, l'Ufficio comunale di viabilità , sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

**AVVERTE**

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

**Autorità emanante:** Sindaco del Comune di Butera ;

Ordinanza SINDACALE n.9 del 11-07-2017 COMUNE DI BUTERA

**Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:**

Polizia Municipale-Ufficio Comando via Aldo Moro 1, tel.0934/1930510;

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, è il Comandante della Polizia Municipale di Butera, dott. Carmelo Di Vita.

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso : entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero , ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni. Entrambi i termini decorrenti dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DI VITA CARMELO

IL SINDACO

F.to BALBO FILIPPO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dall' 11/07/2017 al 26/07/2017

Li 26/07/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Amorosia Pietro